Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 30 giugno 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 maggio 1949, n. 330.

Proroga al 31 dicembre 1949 delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernente l'applicazione del diritto di contingenza sulle operazioni di credito fondiario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernente l'autorizzazione agli istituti esercenti il credito fondiario ed agli altri enti od istituti indicati nell'art. 4 dello stesso decreto, di applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione loro spettante sui capitali dati a mutuo, hanno efficacia anche per l'anno 1949.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 3 giugno 1949, n. 331.

Disposizioni sul servizio dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I commessi autorizzati provvedono alla notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa, all'assistenza alle udienze civili e penali e ai lavori interni di ufficio inerenti al servizio delle esecuzioni e delle notificazioni, su richiesta dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente. Essi rispondono della regolarità della consegna delle copie dell'atto e della relazione di notificazione.

Ad essi spetta l'indennità di trasferta o di accesso in tutte le notificazioni eseguite a spese di parte.

E' di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari ogni atto che implica la redazione di processo verbale, compreso il protesto cambiario.

I commessi sono tenuti ad esercitare le funzioni secondo l'ordine di servizio stabilito dal capo dell'ufficio, sentito l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente.

E' incompatibile con le funzioni di commesso qualsiasi occupazione od attività che il capo dell'ufficio non ritenga conciliabile con la osservanza dei doveri di ufficio o con il decoro delle funzioni o che non creda di consentire per ragioni di opportunità.

Art. 2.

I commessi addetti alla Corte di cassazione sono posti sotto la sorveglianza del primo presidente.

I primi presidenti delle Corti di appello esercitano la sorveglianza su tutti i commessi del distretto.

I presidenti dei tribunali hanno la sorveglianza su tutti i commessi del circondario ed i pretori su quelli addetti all'ufficio.

I commessi, oltre alla sorveglianza delle autorità indicate nei commi precedenti, sono sottoposti anche a quella dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente dal quale rispettivamente dipendono.

Art. 3.

Gli aspiranti alla nomina a commesso devono essere di incensurata condotta; aver conseguito il diploma di licenza da scuole medie inferiori o alcuno dei corrispondenti diplomi, oppure la licenza da scuola complementare o da scuola di secondo grado, non essere minori degli anni ventuno, nè avere superato il quarantesimo anno di età e possedere la idoneità fisica necessaria per l'esercizio delle funzioni.

Art. 4.

Salvo il disposto dell'art. 90 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, negli uffici presso i quali presta servizio un solo ufficiale giudiziario, qualora questi per qualsiasi motivo manchi, ne esercita le funzioni il commesso addetto all'ufficio o, nel caso che i commessi siano due o più, quello designato dal capo dell'ufficio.

Il primo presidente della Corte di appello può applicare, a preferenza delle persone indicate nell'art. 92 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, presso qualsiasi ufficio del distretto per esercitarvi le funzioni dell'ufficiale giudiziario mancante, un commesso che ne faccia istanza. La durata della applicazione non può essere inferiore a due mesi e di essa deve essere data notizia al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 5.

Il commesso che sostituisce l'ufficiale giudiziario mancante ne assume tutti gli obblighi e percepisce per la durata della sostituzione i proventi e la percentuale sui crediti recuperati dallo Stato sui campioni civili,

penali ed amministrativi che spetterebbero all'ufficiale giudiziario. Non spetta al commesso l'indennità supplementare, nè la somma di cui all'art. 6 del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 380.

Art. 6.

Salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, il rimborso di cui all'art. 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, spetta anche ai commessi autorizzati, ed è proporzionalmente a carico del bilancio dello Stato e degli ufficiali giudiziari, in relazione alle competenze su ciascuno gravanti.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o non compatibili con la presente legge.

Art. 8.

Ai commessi autorizzati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica il disposto dell'art. 3 relativamente ai requisiti del titolo di studio e del limite di età.

Gli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati, esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 91 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, possono essere nominati commessi su parere favorevole dall'autorità giudiziaria presso la quale prestano servizio. Ad essi si applica la disposizione del comma precedente.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 16 giugno 1949, n. 332.

Interpretazione autentica dell'art. 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, relativo all'indennità militare ed alla indennità speciale di riserva al personale delle Forze armate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La norma di cui all'art. 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, si applica anche nei confronti degli ufficiali inferiori dell'Aeronautica collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 30 giugno 1949, n. 333.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1949, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1949-50, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1949.

Esito del ricorso straordinario prodotto dall'impiegato Gualandri Vittorio, avverso i decreti Ministeriali 10 gennaio e 24 aprile 1948, relativi alle promozioni al grado di archivista capo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso straordinario prodotto dall'impiegato Gualandri Vittorio, appartenente al ruolo del personale di gruppo *C* del Ministero del commercio con l'estero, avverso i decreti Ministeriali 10 gennaio e 24 aprile 1948, concernenti le promozioni al grado di archivista capo dei primi archivisti Armellani Vincenzo, Nardi Guglielmo e Pimpinelli Silvio;

Visti i provvedimenti impugnati e gli atti relativi;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 10 marzo 1949, il cui testo è allegato al presente decreto, e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero;

Decreta:

Il ricorso prodotto dall'impiegato Gualandri Vittorio, appartenente al ruolo del personale di gruppo C del Ministero del commercio con l'estero, avverso i decreti Ministeriali 10 gennaio e 24 aprile 1948, concernenti le promozioni al grado di archivista capo dei primi archivisti Armellani Vincenzo, Nardi Guglielmo e Pimpinelli Silvio, è respinto.

Il Ministro per il commercio con l'estero proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1949

EINAUDI

BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1949
Registro Commercio estero n. 1, foglio n. 261. BRUNO

(2407)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1949.

Norme concernenti le operazioni di compensazione privata.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministero delle finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 1949, concernente norme per le operazioni di compensazioni private;

Decretano:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto Ministeriale 5 marzo 1949 è abrogato ed è sostituito dal seguente:

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano per le licenze ministeriali di compensazione privata e per le loro proroghe o modificazioni rilasciate dal Ministero delle finanze, su conforme determinazione del Ministero del commercio con l'estero, in data anteriore al 16 maggio 1949.

Dette licenze continuano ad essere regolate con le modalità e secondo le norme preesistenti alla suddetta data.

Le licenze, proroghe e modificazioni di cui ai precedenti commi, la cui validità non raggiunge il termine di tre mesi dalla data del giorno del rilascio, sono di diritto prorogate fino al raggiungimento del termine di mesi quattro.

All'uopo gli Uffici doganali sono direttamente autorizzati a consentire le operazioni relative nel termine prorogato come al comma precedente.

Le licenze, proroghe e modificazioni di cui al comma primo e quelle prorogate di diritto di cui al comma terzo potranno, su richiesta degli interessati, essere prorogate di mesi tre limitatamente al pareggio delle operazioni.

Alle licenze, proroghe e modificazioni di cui ai precedenti commi, potranno essere consentite, su richiesta degli interessati, modifiche atte ad agevolare la chiusura delle operazioni.

Le proroghe e le modificazioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto, verranno autorizzate con le modalità e secondo le norme preesistenti alla data del 16 maggio 1949.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° luglio 1949.

Roma, addì 24 giugno 1949

Il Ministro per il commercio con l'estero
BERTONE

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

(2463)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1949.

Nomina di un revisore effettivo e di un revisore supplente del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 31 dello statuto del Banco di Sicilia approvato con decreto del Capo del Governo in data 8 maggio 1940;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

I signori dott. Raffaele Manna e rag. Giovanni Tani sono nominati, rispettivamente, revisore effettivo e revisore supplente del Banco di Sicilia e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1949

Il Ministro: PELLA

(2432)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 175 dell'8 giugno 1949 riguardante le tariffe del gas

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 175 dell'8 giugno 1949, ha consentito in via temporanea all'Officina gas di Vigevano di erogare il gas a 3200 calorie riducendo la quota base da L. 20 a L. 18 e centesimi 28.

(2434)

Provvedimento n. 176 del 24 giugno 1949, riguardante i prezzi di conferimento del grano di raccolto 1949

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 176 del 24 giugno 1949, ha adottato le seguenti decisioni relativamente ai prezzi di conferimento ai « Granai del popolo » del contingente di grano di produzione 1949:

Grano tenero:

a) Italia settentrionale e centrale, escluso Lazio, Abruzzi e provincia di Grosseto, al q.le L. 6250;

b) Italia meridionale (escluso Calabria e Basilicata), Lazio, Abruzzi e provincia di Grosseto, al q.le L. 6500;

c) Italia insulare, Calabria e Basilicata, al q.le L. 6750.

Detti prezzi sono riferiti a grano tenero, sano, secco, leale, mercantile, avente kg. 75 di peso per ettolitro e tolleranza sino all'1 % di impurità reale, consegnato insaccato, franco piede magazzino dei « Granai del popolo », tela da rendere.

Grano duro: I prezzi come sopra fissati per il grano tenero, per le singole Provincie, sono aumentati di L. 750 al quintale.

Detti prezzi sono riferiti a grano duro, sano, secco, leale, mercantile, avente kg. 78 di peso per ettolitro e tolleranza sino all'1 % di impurità reale, e 22 % (ragguagliato) di bianconati, nonchè 3 % di teneri, consegnato insaccato, franco piede magazzino dei « Granai del popolo », tela da rendere.

Per le maggiorazioni o detrazioni da applicare ai prezzi dovuti ai conferenti per le effettive caratteristiche dei prodotti, valgono le apposite tabelle che saranno pubblicate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(2435)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa pescatori « Coopesca », in Chioggia e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 giugno 1949, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa pescatori « Coopesca », con sede in Chioggia, ed è stato nominato commissario il dott. Filippo Cordova.

(2422)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di ricostruzione di Recco (Genova)

Con decreto Ministeriale del 23 giugno 1949, n. 1671, è stato approvato ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, una variante al piano di ricostruzione di Recco, vistata in una planimetria in iscala 1:500.

Per l'esecuzione di detta variante rimane fermo il termine fissato per il piano di ricostruzione originario.

(2421)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di Tropea.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 15 giugno 1949, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 7452,40 situata nella spiaggia di Tropea, facente parte del mappale riportato in catasto al foglio n. 2 del comune di Tropea.

(2441)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 139

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 28 giugno 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 28 giugno 1949

Rendita 3,50 % 1906	79,475
Id. 3,50 % 1902	73,10
Id. 3 % lordo	51,50
Id. 5 % 1935	99,825
Redimibile 3,50 % 1934	75,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,975
Id. 5 % 1936	96,525
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,875
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,575
Id. 5 % convertiti 1951	100,25

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di giugno 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 28 giugno 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» —	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 37.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	305445	Salomone Giovanna fu Matteo, nubile, domiciliata in Villanova Mondovì (Cuneo), vincolata per dote della titolare .	28 —
Id.	519890	Miglioretti Carlo fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Merletti Teresa fu Vittorio ved. Miglioretti, domiciliato in Torino . .	84 —

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 15 aprile 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1518)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 49.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 — Data: 7 novembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Massa Carrara — Intestazione: Giorgieri Edoardo fu Guglielmo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 175.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 — Data: 20 febbraio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Massa Carrara — Intestazione: Giorgieri Edoardo fu Guglielmo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativo 1 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1120 — Data: 21 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Savona — Intestazione: Arado Bernardo di Bernardino — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), al portatore 2 — Rendita L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 4 settembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pavia — Intestazione: Cardinali Angelina fu Paolo — Titoli del Debito pubblico quiet. esatt. — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1745 — Data: 30 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Asti — Intestazione: Barberis Ernesta fu Alberto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 maggio 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2215)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, della gestione delle Casse comunali di credito agrario di San Giovanni di Bieda (Viterbo) e Castorano (Ascoli Piceno).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di San Giovanni di Bieda (Viterbo) e di Castorano (Ascoli Piceno) non possano utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione delle Casse comunali di credito agrario di San Giovanni di Bieda (Viterbo) e di Castorano (Ascoli Piceno), è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti degli anzidetti enti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1949

Il direttore generale: FORMENTINI

(2420)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 MAGGIO 1949

ATTIVO

Voce		
Oro in cassa . . . . L.		1.548.733.577,85
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca . . »		1.772.798.105 —
Cassa . . . . »		2.693.994.870,37
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		123.545.455.100,92
Effetti ricevuti per l'incasso. . . . . »		7.092.720,57
Anticipazioni. . . . . . . »		58.073.849.402,81
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione »		3.664.903.029,93
Disponibilità in divisa all'estero . . »		23.642.533.421,31
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato . . . . »		39.155.659.771,15
Immobili per gli uffici . . . . »		81.809.954,58
Debitori diversi. . . . . »		300.100.234.138,41
Partite varie . . . . »		4.156.236.610,44
Anticipazioni al Tesoro — Temporanee . . . . . »		100.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie . . . . »		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:		
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate . . .	L. 113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime . .	» 31.245.348.495 —	
		145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria L.		67.662.559.572,37
Impieghi in titoli per conto del Tesoro. . . . . . »		162.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato . . . . »		6.666.200.285,30
Spese . . . . »		3.998.807.451,83
L.		1.386.609.697.877,84
Depositi in titoli e valori diversi. . . . . »		1.921.891.974.790,15
L.		3.308.501.672.667,99
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		64.420.673,12
TOTALE GENERALE . . . L.		3.308.566.093.341,11

PASSIVO

Voce			
Circolazione dei biglietti Banca. . L.		846.993.953.050 —	
Circolazione Amlire:			
in emissione	L. 113.896.481.370 —		
in cassa e in viaggio	» 70.139.021.295 —		
		» 43.757.460.075 —	
Circolazione totale L.			890.751.413.125 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca . . . . »			16.482.243.825,99
Depositi in conto corrente liberi . . . . »			114.670.694.812,11
Conti correnti vincolati . . . . »			205.552.032.873,80
Creditori diversi. . . . . »			28.922.975.085,55
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo Italiano - Fondo in lire (saldo) . . . . L.		196.628.272.036,29	
Governo Italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948 per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi . »		71.617.548.785,24	125.010.723.251,05
Rendite del corrente esercizio . . . . L.			4.089.746.139,82
L.			1.385.479.829.113,32
Capitale sociale . . . . L.		300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario. . . . »		454.221.677,34	
Fondo di riserva straordinario . »		375.647.087,18	
			1.129.868.764,52
L.			1.386.609.697.877,84
Depositanti . . . . »			1.921.891.974.790,15
L.			3.308.501.672.667,99
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »			64.420.673,12
TOTALE GENERALE . . . L.			3.308.566.093.341,11

(2446)

Il Governatore: MENICHELLA

Il ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Ravenna.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Ravenna in data 3 agosto 1948. n. 11018, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Ravenna;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ravenna.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
avv. Leone Balice, vice prefetto.

Membri:
prof. Carlo Ferrari;
prof. Alessandro Alessandrini;
prof. Giulio Milazzo, dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Vittorio Gazzi.

Segretario:
dott. Ugo Messina.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Ravenna.

Roma, addì 14 maggio 1949

(2355) *L'Alto Commissario*: COTELLESSA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 3 dicembre 1948, n. 20486.2/12827, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese;

Vista la nota del prefetto di Varese, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire l'ostetrica condotta Luigia Lodi, impedita da motivi di salute, con l'ostetrica condotta Eugenia Anghillieri, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione dell'ostetrica condotta Eugenia Lodi è nominata componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese, l'ostetrica condotta Eugenia Anghillieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 maggio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2388)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Risultati del concorso per esami a quindici posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo amministrativo centrale, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1947.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1947, registro n. 13, foglio n. 272, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 231 dell'8 ottobre 1947, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quindici posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo amministrativo centrale di questo Ministero, riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1948, registro n. 18, foglio n. 147, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti gli atti della suddetta Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per esami a quindici posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo amministrativo centrale, riservato ai reduci, indetto con il decreto citato nelle premesse:

1. Romanzi Attilio	punti	79,333
2. Tardiola Franco	»	78,833
3. Tombà Giuseppe	»	78,666
4. Raciti Rosario	»	76,333
5. Sartori Giuseppe	»	75,666
6. Sessa Michele	»	75,000
7. Bergesio Mario	»	74,666
8. Saladini Corrado	»	74,333
9. Bonelli Filippo	»	68,333
10. Emmi Cesare	»	67,000

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso, indetto per quindici posti, dei quali cinque rimangono scoperti, i signori:

1. Romanzi Attilio	6. Sessa Michele
2. Tardiola Franco	7. Bergesio Mario
3. Tombà Giuseppe	8. Saladini Corrado
4. Raciti Rosario	9. Bonelli Filippo
5. Sartori Giuseppe	10. Emmi Cesare

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 20, foglio n. 22. — ZANCA

(2443)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.